



COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA E SULLA CORRETTA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA O DI AFFEZIONE

- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Principi generali	pag. 3
Art. 3 - Identificazione degli animali e segnalazione di morte e di trasferimento	pag. 3
Art. 4 - Concessione di un cane in affido	pag. 4
Art. 5 - Obbligo di guinzaglio e di museruola	pag. 4
Art. 6 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	pag. 4
Art. 7 - Tutela del patrimonio pubblico	pag. 5
Art. 8 - Aree riservate	pag. 5
Art. 9 - Detenzione all'interno di abitazione e di aree private	pag. 5
Art. 10 - Accesso in luoghi , strutture e mezzi di trasporto pubblici, esercizi commerciali, esercizi pubblici ed altri luoghi	pag. 5
Art. 11 - Obblighi e divieti vari	pag. 6
Art. 12 - Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento	pag. 6
Art. 13 - Divieto di abbandono	pag. 6
Art. 14 - Tutela dall'aggressività dei cani	pag. 6
Art. 15 - Disposizione transitorie	pag. 7
Art. 16 – Vigilanza	pag. 7
Art. 17 – Sanzioni	pag. 7
Art. 18 - Disposizioni finali – Incompatibilità e abrogazione di norme	pag. 7
Art. 19 - Entrata in vigore	pag. 8

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali da compagnia e di affezione e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed i predetti animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore.

Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco, nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti.

Art. 2

Principi generali

Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di un animale da compagnia e di affezione (di seguito "animale") è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a:

- impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli,
- rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
- assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
- consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.

Il proprietario od il detentore sono responsabili del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite.

Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 3

Identificazione degli animali e segnalazione di morte e di trasferimento

Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalle norme nazionali e/o regionali, l'identificazione degli animali potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

Coloro che intendono detenere un animale devono ottemperare alla identificazione dello stesso con il metodo di cui al comma precedente ed alla registrazione dello stesso presso l'anagrafe degli animali.

Il responsabile degli animali, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe degli animali entro 60 giorni dalla nascita o entro 30 giorni dall'inizio del possesso e comunque prima della sua eventuale cessione, gratuita o onerosa, nonché a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a segnalare per iscritto all'Ufficio Commercio del Comune, tramite l'apposita modulistica:

- a) la morte dell'animale, entro 5 giorni, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, in alternativa, può essere segnalata la morte del cane, allegando il certificato del medico veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- b) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, comunicando le generalità del nuovo proprietario, nonché la variazione di residenza entro i 15 giorni successivi al fatto.

Art. 4 Concessione di un cane in affido

Gli animali rinvenuti abbandonati ovvero lasciati dai proprietari impossibilitati a mantenerli nel canile comunale, possono essere dati in affidamento temporaneo o definitivo a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il rispetto del benessere dell'animale e ad offrire condizioni di vita adeguate alla specie e comunque nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento per tutta la sua esistenza, sottoponendo lo stesso alle necessarie cure ed interventi di profilassi veterinaria. L'interessato dovrà presentare apposita domanda di affido direttamente al canile convenzionato con il Comune ovvero al competente ufficio comunale per il successivo inoltro al predetto canile.

Art. 5 Obbligo di guinzaglio e di museruola

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani di:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani appositamente individuate;
- b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:

- i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;
- i cani da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;
- i cani delle forze di polizia e quelli delle organizzazioni di soccorso quando vengono utilizzati per servizio.

Art. 6 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree di cui al precedente art. 4, chi accompagna l'animale è sempre tenuto a:

- a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dallo stesso, smaltendole negli appositi contenitori all'uopo apposti dall'Amministrazione Comunale, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;
- b) avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla precedente lett. a). Tale materiale deve essere esibito, a richiesta degli agenti addetti al controllo.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti.

Art. 7
Tutela del patrimonio pubblico

Gli accompagnatori di animali hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

Art. 8
Aree riservate

Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, recintate e segnalate, destinate appositamente alla frequenza dei cani e degli altri animali e nelle quali non vige l'obbligo di tenere l'animale al guinzaglio, la persona che lo accompagna ha l'obbligo di tenerlo sempre sotto controllo visivo e di munirlo di museruola, soprattutto se sono presenti altri cani.

Nelle aree in argomento, salva diversa segnalazione in loco, gli accompagnatori dei cani sono tenuti agli obblighi di cui al precedente art. 4.

Art. 9
Detenzione all'interno di abitazione e di aree private

Gli animali devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

Se tenuti all'interno di abitazioni, devono essere rispettati i regolamenti condominiali. È fatto comunque divieto di lasciare l'animale su terrazze o balconi in maniera continuativa o di isolarli in cantina.

Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto. I cani, all'interno di dette aree, devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza adeguata e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua ed il cibo e nello stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche.

In alternativa alla catena, i cani possono essere tenuti in apposito spazio, adeguato alla razza ed alla mole dell'animale, delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata. La perimetrazione non deve risultare facilmente scavalcabile.

La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

I cani tenuti all'interno di proprietà privata non adeguatamente delimitata devono essere portati al guinzaglio o tenuti alla catena. Fanno eccezione a tale obbligo i cani utilizzati per attività venatoria, per la guardia di greggi o di mandrie e per la ricerca del tartufo, purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento.

In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, con spese di mantenimento a carico del proprietario.

Art. 10
Accesso in luoghi , strutture e mezzi di trasporto pubblici, esercizi commerciali, esercizi pubblici ed altri luoghi

L'accesso degli animali, accompagnati dal proprietario o detentore, nei luoghi previsti dal presente articolo, sono regolamentati dagli articoli da 25 a 28 della Legge Regionale n. 46/2018.

Viene concessa la facoltà di non ammettere cani all'interno degli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.

I gestori di tali esercizi hanno l'obbligo di segnalare tale condizione con apposito cartello all'ingresso del locale.

Art. 11

Obblighi e divieti vari

E' vietato:

- tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto;
- tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
- condurre cani al guinzaglio durante la guida di veicoli;
- l'impiego di collari a nodo scorsoio o di collari con aculei interni;
- l'impiego di dispositivi a scarica elettrica.

Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.

Art. 12

Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento

Il proprietario ed il detentore hanno l'obbligo di denunciare per iscritto la fuga, lo smarrimento o la sottrazione dell'animale posseduto, entro 5 giorni, al Servizio veterinario ufficiale e all'Ufficio Commercio del Comune o alle Forze dell'Ordine.

La sottrazione del cane deve essere segnalata allo stesso ufficio, allegando copia della denuncia alla Polizia Giudiziaria.

Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

Chiunque rinviene un cane abbandonato deve segnalarlo tempestivamente alla Polizia Locale o ad altra forza di polizia.

Art. 13

Divieto di abbandono

È vietato abbandonare animali di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

Nel caso in cui il proprietario od il detentore intenda rinunciare alla proprietà od alla detenzione dell'animale deve darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Commercio del Comune, che dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero disponibili, a spese del proprietario o detentore stesso.

È equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro 5 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento, dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento.

Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico.

Art. 14

Tutela dall'aggressività dei cani

Ai fini della tutela delle persone dall'aggressione dei cani, si applica, per il relativo periodo di validità, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono vietati, in ogni caso:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici non conformi all'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 Novembre 2010, n. 201.

Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle Autorità competenti.

Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'art. 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice Penale.

Art. 15 Disposizione transitorie

Chi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta proprietario o possessore di cani detenuti nelle aree di cui al precedente art. 9, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo entro 6 mesi, salvo diverso termine imposto con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 16 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto della presente Regolamento è affidata, nel rispetto delle rispettive competenze e professionalità, al Corpo di Polizia Locale di questo Comune e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, nonché alle Guardie Zoofile Volontarie formalmente riconosciute nei modi e nelle forme di legge nonché, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle Guardie Particolari Giurate delle Associazioni Protezionistiche e Zoofile riconosciute ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189 e ss.mm.ii.

Art. 17 Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, secondo le modalità di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.

Le violazioni alle disposizioni degli artt. 2 e 3 comportano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 281/1991 e dalla L.R. n. 46/2018.

La violazione dell'art.6 comporta l'obbligo, da parte del proprietario/detentore, dell'asportazione delle deiezioni solide. Il rifiuto del trasgressore di ottemperare all'invito rivolto dagli agenti di asportare le deiezioni stesse è punito con ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 18 Disposizioni finali – Incompatibilità e abrogazione di norme

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia,

con particolare riferimento alla Legge n. 281/1991, alla Legge n. 189/2004, alla Legge Regionale n. 46/2018, nonché ad altre disposizioni compatibili contenute in altri regolamenti comunali. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute in altri provvedimenti amministrativi e/o disposizioni comunali.

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità di cui all'art. 68 dello Statuto Comunale.